

5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) I prodotti commestibili diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);
 - b) i cuoi, le pelli (comprese le pelli da pellicceria), diversi dai prodotti della voce 0505 nonché dai ritagli e dai cascami simili di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
 - c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
 - d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (voce 0501).
3. Nella nomenclatura, si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte nonché dai denti di tutti gli animali.
4. Nella nomenclatura, si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi. La voce 0511 comprende in particolare i crini e i cascami di crini, anche in strati con o senza supporto.